


*Pfadibewegung Schweiz
Mouvement Scout de Suisse
Movimento Scaut Svizzero
Moviment Battasendas Svizra*



Prevenzione degli abusi sessuali nel MSS

Regolamento del MSS

Settembre 2002

Indice

| | |
|---|----------|
| INTRODUZIONE | 3 |
| 1 Disposizioni Generali | 3 |
| 1.1 Obiettivo del regolamento | 3 |
| 1.2 Definizione d'abuso sessuale | 3 |
| 1.3 Disposizioni giuridiche | 4 |
| 2. Prevenzione | 4 |
| 2.1 Prevenzione generale | 4 |
| 2.2 Prevenzione mirata | 4 |
| 2.3. Misure di prevenzione | 5 |
| 3 Procedura in caso di crisi | 5 |
| 3.1 Cosa fare in caso di sospetto di abuso sessuale? | 5 |
| 3.2 Procedura concreta in caso di crisi | 5 |
| 4 Competenze | 6 |
| 4.1 La sezione | 6 |
| 4.2 L'associazione cantonale | 6 |
| 4.3 Il MSS | 6 |
| 5 Disposizioni finali | 7 |
| 5.2 Entrata in vigore | 7 |
| Allegato | 8 |

INTRODUZIONE

Gli abusi sessuali su bambini¹ e giovani sono una forma di violenza che provoca in ognuno di noi sentimenti di paura ed esitazione. A causa di questi blocchi emotivi, non sempre siamo nella situazione di riconosce e risolvere il problema. Spesso capita che non ci si sente in grado d'aiutare le persone coinvolte.

Spesso i casi d'abuso sessuale si consumano nell'ambito nella cerchia di relazioni basate sulla fiducia. La maggior parte delle vittime conoscono personalmente i loro abusanti e li stimano come parte del loro ambiente familiare, oppure – nell'ambito dell'attività scout – come animatori. L'abuso sessuale confronta la vittima ad una forma di sessualità che non conosce e per la quale non è pronta. In caso di abuso sessuale non manifesto, le vittime percepiscono intuitivamente che qualcosa è fuori dal normale senza riuscire a definire esattamente cosa.

La relazione tra l'abusante e la vittima subisce una rottura: la confidenza è compromessa e nonostante ciò abusante e vittima rimangono molto vicini. La vittima si sente profondamente ferita e, per di più, da una persona con la quale esisteva un rapporto di fiducia.

Il presente regolamento si riferisce agli atti sessuali basati sull'abuso o sulla violenza, e non alla sessualità in quanto tale. E' per questo che la sessualità in generale, con i suoi aspetti gradevoli, per quanto complessi, non è oggetto di questo documento.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO

Le seguenti disposizioni insistono sulla particolare responsabilità che le sezioni, le associazioni cantonali e il MSS hanno, in qualità di organizzazioni che si indirizzano alla gioventù, nei confronti di bambini e giovani. Queste linee direttive sono un orientamento per gli animatori del MSS sul comportamento da tenere nei confronti della tematica degli abusi sessuali. Inoltre, le linee direttive definiscono chiaramente, e rendono comprensibile, la differenza di competenze tra le differenti istanze (federali, cantonali, locali).

1.2 DEFINIZIONE D'ABUSO SESSUALE

“L'abuso sessuale perpetrato su bambini e adolescenti da adulti o giovani più anziani è un atto d'ordine sessuale commesso da un adulto su un bambino che, tenuto conto del suo sviluppo emozionale ed intellettuale, non è in grado di acconsentire liberamente con cognizione di causa all'atto stesso. Per convincerlo o forzarlo a cooperare, l'adulto approfitta delle maggiori conoscenze, della maggiore esperienza e di un rapporto di subordinazione o di dipendenza tra lui e il bambino o l'adolescente. Obbligando la vittima a mantenere il segreto, condanna il bambino al silenzio, all'impotenza e all'impossibilità di difendersi.” (Tradotto da Kazis 1998: 16)

¹ Per facilitare la lettura, i termini legati alle persone sono scritti al maschile, ma in essi è compresa anche l'accezione femminile.

1.3 DISPOSIZIONI GIURIDICHE

In generale, la legge protegge i bambini e gli adolescenti al di sotto di 16 anni contro gli atti d'ordine sessuale commessi da persone che hanno compiuto 16 anni, se la differenza d'età fra abusante e vittima è maggiore di tre anni. I minorenni di più di 16 anni sono tutelati nel caso in cui si trovano in una situazione di debolezza personale (per esempio in caso di una relazione terapeutica) o in caso di un rapporto di dipendenza (per esempio in una situazione professionale in cui un superiore abusa di un impiegato).

Durante le attività scout, esiste il dovere di protezione: gli animatori hanno la responsabilità dei bambini che gli sono stati affidati dai loro genitori. Questa responsabilità si accompagna, allo stesso modo, ad un dovere di vigilanza al fine di evitare, tra le altre cose, eventuali aggressioni sessuali. Per questo gli animatori hanno una parte di colpa se trascurano le elementari regole di prevenzione a tutela di bambini, di adolescenti e, allo stesso modo, di adulti che sono stati a loro affidati. Chi si comporta con buon senso difficilmente verrà meno al dovere di sorveglianza. Gli estratti del Codice penale svizzero concernenti questa problematica si trovano nell'allegato di questo regolamento.

2. PREVENZIONE

Il MSS vuole sensibilizzare i suoi animatori sul tema della prevenzione e delle misure da prendere nel caso in cui si verifichi il sospetto di abusi sessuali. L'obiettivo è di prevenirli e disporre di misure di intervento.

2.1 PREVENZIONE GENERALE

“Distinguiamo la prevenzione generale dalla prevenzione mirata. Con prevenzione generale intendiamo tutte le misure che prevengono gli abusi sessuali senza parlare specificamente di abusi sessuali. Il punto centrale consiste nell'aiutare i bambini nell'affermazione della propria personalità attraverso lo sviluppo della propria autostima”. (tradotto da Huser-Stadler 1993: 33)

Rafforzare la presa di coscienza del loro valore corrisponde al nostro obiettivo pedagogico d'educazione globale di bambini e giovani. Un programma d'attività elaborato sulla base dei fondamenti dello scoutismo, rende possibile lo sviluppo di questa presa di coscienza. In particolare, lavorando sulla relazione con il proprio corpo e sulla relazione con gli altri, si favorisce la percezione globale del proprio corpo, il comportamento responsabile verso la sessualità e i rapporti di stima verso gli altri.

2.2 PREVENZIONE MIRATA

“Nell'ambito della prevenzione mirata, l'abuso sessuale è il tema centrale della discussione. Per prevenire in modo efficace, la responsabilità non deve essere gettata sui bambini, per questo le misure preventive si indirizzano in primo luogo agli educatori. Coloro che vogliono impegnarsi volontariamente in attività di prevenzione mirata devono prima prepararsi intellettualmente ed emotivamente a confrontarsi con questo tema” (tradotto da Huser 1993:33).

Il MSS propone delle misure nell'ambito della prevenzione mirata che possono essere utilizzata dagli animatori.

2.3. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione generale sono basate sui nostri fondamenti. L'attività orientata ai fondamenti e, nel caso specifico, alla relazione con il proprio corpo e alla relazione con gli altri, contribuisce in modo considerevole alla prevenzione generale.

Le misure di prevenzione mirata consistono nell'offerta di corsi di sensibilizzazione e di approfondimento che possono essere tenuti anche da relatori esterni.

3 PROCEDURA IN CASO DI CRISI

Gli animatori del Movimento Scout Svizzero che sospettano un abuso sessuale devono essere sostenuti. Casi di abuso sessuale possono avere anche per il MSS, in quanto organizzazione per i giovani, gravi conseguenze. Il MSS dispone di una cellula di crisi capace di gestire la situazione e raccomanda alle associazioni cantonali di istituire una propria. Il MSS dispone di una "procedura in caso di crisi" sulla quale ogni associazione cantonale è informata.

3.1 COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO DI ABUSO SESSUALE?

Un cambiamento improvviso ed inspiegabile nel comportamento del bambino può essere indicatore di un abuso sessuale. Il primo passo di fronte al sospetto consiste nel cercare delle ragioni plausibili che giustifichino il comportamento bizzarro e nel verificarle.

- **calma e prudenza:** reazioni esagerate e comportamenti poco accorti possono causare dei traumi al bambino.
- **informare la cellula di crisi dell'associazione cantonale**
- **organizzare un sostegno specializzato per l'assistenza del bambino**
- **prendersi del tempo e assistere il bambino:** guadagnarsi la sua fiducia.
- **non allarmare il sospetto abusante:** non far capire al possibile abusante che lo si sospetta, altrimenti aumenterà la pressione sul bambino.
- **prendere degli appunti:** raccogliere ed annotare i fatti può essere importante per la denuncia ed il procedimento in tribunale (tradotto da Fabian 2002: 4)

3.2 PROCEDURA CONCRETA IN CASO DI CRISI

Ogni caso è diverso dagli altri. Sugeriamo di seguire le indicazioni date dalla cellula di crisi cantonale, tenendo comunque conto dei punti seguenti:

- **protezione della vittima:** con protezione s'intende sia la protezione contro nuovi abusi, che la protezione dalle conseguenze che potrebbero risultarne (emarginazione dal gruppo, accuse formulate dall'autore dell'abuso,...)
- **assistenza alla sezione:** cercare di evitare la divulgazione di notizie. Cercare di evitare che il presunto abusante sia informato attraverso esse. Il contatto con l'abusante deve essere lasciato agli specialisti.

4 COMPETENZE

La ripartizione delle competenze deve essere definita affinché le responsabilità siano chiare.

4.1 LA SEZIONE

La sezione è responsabile affinché:

- tutti gli animatori della sezione vengano informati sull'organizzazione della cellula di crisi cantonale e sui mezzi di prevenzione e di intervento in caso di sospetto d'abuso sessuale.
- gli animatori siano capaci di rispondere alle domande dei genitori sul tema della prevenzione degli abusi sessuali nel Movimento Scout Svizzero.
- l'associazione cantonale sia informata immediatamente in caso di sospetto d'abuso sessuale

4.2 L'ASSOCIAZIONE CANTONALE

L'associazione cantonale ha le seguenti responsabilità:

- garantire il buon funzionamento della cellula di crisi cantonale e testarne l'efficienza
- stabilire i contatti con gli specialisti esterni
- trasmettere le informazioni importanti alle sezioni, in particolare per quanto riguarda gli specialisti che collaborano con l'associazione cantonale (nome, numero di telefono, hotline, ecc.)
- trasmettere la "procedura in caso di crisi" nei corsi di formazione cantonali
- in caso di crisi, contattare i partner esterni per garantire che gli animatori e i genitori coinvolti ricevano l'aiuto professionale necessario a superarla

4.3 IL MSS

Il MSS ha le seguenti responsabilità:

- verificare annualmente le procedure di crisi delle associazioni cantonali e le loro applicazioni nell'ambito di questa tematica
- controllare periodicamente il funzionamento della propria organizzazione in caso di crisi
- offrire, con la collaborazione di specialisti esterni, la formazione continua nell'ambito della prevenzione mirata
- mettere a disposizione delle associazioni cantonali una lista di specialisti del campo degli abusi sessuali
- mantenere i contatti con gli specialisti esterni (per il lavoro di prevenzione)

5 DISPOSIZIONI FINALI

5.2 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della conferenza federale 2/2002.

Fonti

- **Huser-Studer, Joëlle, Romana Leuzinger** (1993): *GRENZEN, Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche*; Elementarlehrerinnen- und Elementarlehrerkonferenz des Kantons Zürich (ELK) und Schweizerisches Institut zur Prävention von Alkohol und anderen Drogen (ISPA).
- **Unions Chrésiennes Suisses/CEVI Schweiz** (1999²): *WEISUNGEN über die Verhaltensregelungen bei sexueller Ausbeutung*.
- **Mouvement Scout de Suisse** (1997): *LA FORMATION au sein du Mouvement Scout de Suisse*.
- www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/index.html; **sito Internet dell'Amministrazione federale, rubrica del Codice Penale Svizzero**.
- **Fabian, Johanna** (2002): *Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern*. ppö Brief 1/2002.
- **Kazis, Cornelia** (1988): *Dem Schweigen ein Ende*. Basel.

Traduzione italiana

Graziano Regazzoni, Stéphane Grounauer,
con la consulenza legale di Andrea De Marmels

Allegato

Di seguito alcuni articoli del Codice Penale Svizzero² inerenti questa problematica:

Art. 187 Atti sessuali con fanciulli

Cpv. 1: *«Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.»*

Cpv. 2: *«L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.»*

Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti

Cpv. 1: *«Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con la detenzione.»*

Art. 189 Coazione sessuale

Cpv. 1: *«Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.»*

Art. 198 Contravvenzioni contro l'integrità sessuale

«Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con l'arresto o con la multa.»

L'articolo seguente si indirizza particolarmente agli animatori delle sezioni EOC:

Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

«Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione.»

Art. 70 Prescrizione dell'azione penale

Cpv. 2: *«In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 189–191, 195 e 196 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.»*

² Stato al 1.12.2004